

Sul *tempus commissi delicti* del reato di avvelenamento di acque.

di *Enrico Di Fiorino*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 24 OTTOBRE 2018 (UD. 25 SETTEMBRE 2018), N. 48548

PRESIDENTE FUMU, RELATORE PEZZELLA

1. Nella sentenza in epigrafe, relativa ad un caso di cattiva manutenzione di serbatoi contenenti carburante, la Cassazione affronta diversi profili relativi al **delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari** (art. 439 c.p.); singolare cura, fra le altre, viene spesa per l'individuazione del *tempus commissi delicti*. Nelle poche righe che seguono, si tratterà questo aspetto particolare.

2. All'imputato, con due differenti decreti di citazione, veniva contestata la contaminazione di un terreno d'estensione pari a circa 6000 metri quadrati nonché l'avvelenamento delle acque delle falde sottostanti superficiali e profonde; l'avvelenamento sarebbe derivato, prima, dall'omissione delle misure idonee a evitare la dispersione degli idrocarburi; poi, dalla mancata adozione delle misure necessarie per l'immediata bonifica del sito ormai contaminato. Con specifico riferimento alla falda, al prevenuto s'imputava di aver sotterrato o comunque non aver rimosso il fondo delle vasche costituenti la base di contenimento e di sicurezza dei serbatoi, nelle quali si accumulavano consistenti quantità di residui di idrocarburi; col periodico aumento di livello della portata della falda superficiale, si assisteva alla progressiva e ulteriore erosione dei serbatoi; da ciò, in ultimo, sarebbe derivata la pesante contaminazione delle acque, rese ormai inutilizzabili sia per finalità irrigue che per finalità alimentari.

Nel novembre 2013, **il Tribunale condannava l'imputato** alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di cui gli artt. 439/452 c.p., nonché alla pena di mesi 4 di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 257 co. 1 TUA, per aver egli omesso di comunicare la presenza della 'storica' contaminazione del sito con il rischio di aggravamento della stessa. L'imputato veniva altresì condannato al risarcimento delle varie parti civili costituite, unitamente alla refusione delle spese processuali da queste ultime sostenute. Nel febbraio 2016, **la Corte d'appello confermava la sentenza** di condanna.

3. Avverso quest'ultima pronuncia, l'imputato presentava ricorso per cassazione articolato in undici motivi. Con l'ottavo, in particolare, il ricorrente **deduceva l'intervenuta prescrizione del reato**; a tali fini, egli censurava la ricostruzione della fattispecie in termini di reato permanente, argomentando che andassero applicati i

principi elaborati dalla Corte nella c.d. vicenda Eternit, ritenuta perfettamente sovrapponibile al caso di specie. In dettaglio, si rappresentava, da una parte, che la condotta si fosse esaurita, al più tardi, con la chiusura dell'impianto; dall'altra, che l'evento di avvelenamento si fosse consumato, al più tardi, alcuni anni prima rispetto all'accertamento di contaminazione del pozzo sito nel terreno attiguo a quello di proprietà del ricorrente. Di contro, nessuna rilevanza, ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, poteva essere attribuita, rispettivamente, né al contegno inerte successivo alla chiusura dell'impianto, né agli effetti nocivi ulteriori propaggine dell'avvelenamento.

In séguito ad un rinvio per omessa notifica, la difesa del ricorrente presentava **nuovi motivi**, insistendo, in particolare, sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato. In tale frangente, si precisava che, anche a voler attribuire rilevanza all'omessa bonifica, la consumazione del reato mai avrebbe potuto spingersi oltre la data dell'incidente probatorio, sede in cui il gip aveva prescritto l'interruzione di qualunque genere di attività.

4. La Corte di cassazione, per quel che qui interessa, **giudica fondato il motivo di ricorso**. L'*iter* logico seguito appare articolato e lineare.

In via preliminare, il Collegio offre le coordinate temporali dell'intera vicenda, precisando: (a) che l'impianto gestito dall'imputato era stato dismesso tra il 1997 e il 1998; (b) che, sulla base del materiale probatorio a disposizione, la contaminazione della falda era verosimilmente databile in epoca anteriore e prossima al gennaio 2005.

Quindi, puntualizzata la natura del delitto alla stregua di **reato istantaneo a effetti permanenti**, la Corte scandisce il proprio percorso argomentativo in due passaggi.

(A) Anzitutto, i giudici di legittimità s'interrogano se, ai fini della consumazione, rilevi la circostanza che l'imputato avesse interrotto ogni attività in un'epoca precedente a quella in cui si era realizzato l'avvelenamento della falda. **La risposta è negativa**: in linea con la struttura del reato, infatti, la Corte ritiene corretto porre la consumazione **al momento in cui si realizza l'avvelenamento**. Da questo punto di vista, sottolinea il Collegio, il richiamo del precedente Eternit non appare del tutto conferente: mentre l'art. 434 c.p. configura un'ipotesi anticipata, **la lettera dell'art. 439 c.p. impone che un evento di avvelenamento ci sia stato**; è da quel momento, pertanto, che iniziano a decorrere i termini di prescrizione.

(B) In seconda battuta, la Corte valuta se, una volta realizzatosi l'avvelenamento, sull'imputato incombessero obblighi d'intervento idonei a spostare in avanti il *tempus commissi delicti*, al punto da ritenere, come fatto dai giudici d'appello, la consumazione del reato tuttora 'in corso'. Anche in questo caso, **la Corte dà risposta negativa**: «*nei reati istantanei ad effetti permanenti*», argomenta il Collegio, «*non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato*»; addossare sull'imputato la responsabilità per la protrazione degli effetti

lesivi dell'avvelenamento, in tutta evidenza, significherebbe ricostruire impropriamente il delitto in termini bifasici, senza che né l'art. 439 c.p. né altra norma dell'ordinamento accenni alla sussistenza di obblighi in tal senso. In altri termini, chiosa nitidamente il Collegio, non è consentito *«porre a carico di un medesimo soggetto, in via generale, la responsabilità per un reato costruito nella forma di reato commissivo e poi addebitargli anche l'omessa rimozione delle conseguenze di quel reato»*.

In conclusione, fissato l'avvelenamento in data **1° gennaio 2005**, la Corte dispone, quanto al delitto *ex artt.* 439/452 c.p., **l'annullamento senza rinvio** della sentenza per intervenuta prescrizione; l'individuazione del *dies a quo* in epoca antecedente rispetto alla sentenza di primo grado comporta, in aggiunta, **la revoca delle statuizioni civili**.

5. Dottrina e giurisprudenza sono pressoché conformi nel qualificare il delitto di avvelenamento di acque o sostanze alimentari come **reato istantaneo a effetti permanenti**¹; ipotesi - lo ribadisce la sentenza in commento - che non rientra nella nozione di 'reati a consumazione protratta' (reati permanenti, reati abituali ovvero reati a condotta prolungata), atteso che a perdurare nel tempo non è la condotta anti-giuridica, bensì **le conseguenze del reato**, magari particolarmente gravi ma, dal punto di vista legale, **esterne al fatto tipico**.

Più controversa, invece, è l'individuazione del *tempus commissi delicti*. Complice la riscoperta relativamente recente del reato, la casistica, sul punto, risulta ad oggi piuttosto scarna.

Nella giurisprudenza più recente, ad ogni modo, si profilano due soluzioni: (a) secondo la prima, la consumazione del reato *«coincide con la cessazione della condotta, che può dipendere dal sequestro del sito inquinante [...] o da altre evenienze che escludono la reiterazione delle polluzioni»*²; (b) secondo l'altra, patrocinata dalla sentenza in commento, il delitto si consuma nel *«momento in cui l'avvelenamento delle acque passa dalla sfera del singolo a quella della collettività, divenendo fattore di pericolo per la salute pubblica»*.

6. L'impiego del delitto *de quo* per fronteggiare fenomeni di inquinamento industriale 'naturalmente' dilazionati nel tempo³ comporta conseguenze divergenti a seconda che si opti per l'una o per l'altra soluzione. Basti l'esempio presente: correttamente negato ogni rilievo al comportamento inerte successivo all'avvelenamento, tra la cessazione della condotta e la (prova della) insorgenza del pericolo sussiste **uno scarto di oltre sette anni**; cifra certamente ragguardevole atteso che, di solito, il delitto viene (ragionevolmente) contestato nella forma

¹ In dottrina, S. Corbetta, *I delitti di comune pericolo mediante frode*, Padova, 2014, p. 224; di 'effetti differiti', parla A. Gargani, *Reati di comune pericolo mediante frode*, Milano, 2013, pp. 347 s.

² Cass. sez. IV, sent. 10 maggio 2018, n. 25547.

³ In senso critico, A. Gargani, *op. cit.*, pp. 330 ss.

colposa, prescrivibile - al netto delle interruzioni e non considerando le recenti novelle legislative - in anni sei.

Globalmente prese, in ogni caso, **nessuna delle due soluzioni appare totalmente esente da ombre**. Così, la tesi che ancora la consumazione all'interruzione della condotta avvelenante, se, per un verso, garantisce maggiore certezza applicativa, per l'altro, richiedendo la sostanziale espunzione dell'evento di avvelenamento dal computo temporale, determina un'opinabile riscrittura della fattispecie⁴. D'altro canto, la tesi che impone di riferirsi al momento in cui le acque siano rese pericolose per la salute pubblica, pur assicurando maggior conformità al tipo legale⁵, rischia di addossare sull'imputato un evento non 'supportato' da alcuna condotta, complicando, in caso di c.d. successione fra garanti, la perimetrazione dei singoli 'segmenti' di responsabilità.

7. Le ambiguità strutturali della fattispecie si riflettono sulla scansione dei profili temporali, specialmente laddove il delitto venga impiegato per reprimere macrofenomeni di durata, ottenuti per accumulo di numerose micro-condotte contaminanti. In definitiva, il rischio di muovere addebiti atemporal⁶, da un lato, e il ridotto termine di prescrizione della figura colposa, dall'altro, lasciano il delitto di avvelenamento *pericolosamente in bilico tra mancato rispetto dei principi e ineffettività della tutela*.

⁴ *A contrario*, cfr. Cass. sez. VI, sent. 28 marzo 2018, n. 16505, ove la Cassazione ha precisato che il delitto di cui all'art. 440 c.p. - coerentemente con la sua natura di fattispecie di mera condotta (A. Gargani, *op. cit.*, p. 359) - si consuma nel momento in cui una sostanza vietata viene aggiunta all'acqua o all'alimento oggetto materiale del reato.

⁵ C. Ruga Riva, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, *Riv. it. dir. pen. proc.* n. 3/2017, pp. 1037 s.

⁶ Segnala questo profilo problematico A. Gargani, *op. cit.*, p. 320.